



Benvenuto@!

Di seguito puoi trovare un materiale non prodotto da Mag4, ma che abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito perchè può essere un primo approccio alla comprensione di questo argomento, in particolare ci riferiamo alle modifiche statutarie obbligatorie ai fini di essere iscritti al RUNTS (registro nazionale del terzo settore) come Enti del Terzo Settore.

Qualora il materiale allegato non fosse esaustivo, siamo disponibili a fornire una consulenza in merito, anche rispetto a tutti i nuovi obblighi previsti per quelli che saranno i nuovi ETS.

Crediamo che la circolazione dei saperi sia un elemento fondamentale per la crescita collettiva di una comunità, per questo motivo mettiamo a disposizione tutti i materiali che riteniamo formativi ed utili, anche quelli prodotti da noi.

In particolare il materiale allegato è stato prodotto dal [Forum Terzo Settore](#) che ringraziamo.

..buona lettura!

Il settore consulenze della Mag4

Cooperativa MAG4 Piemonte  
**STRUMENTI DI FINANZA ETICA E DI ECONOMIA SOLIDALE**

via Baltea 3 - 10155 Torino  
tel. 011.52.17.212  
email [info@mag4.it](mailto:info@mag4.it) - web [www.mag4.it](http://www.mag4.it)

Codice fiscale, P. IVA e Registro imprese 05312310013  
Repertorio economico amministrativo di Torino 701163  
Albo cooperative sezione mutualità prevalente A110042



**RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

**VADEMECUM**

**PER LE MODIFICHE STATUTARIE**

## INDICE

Introduzione .....	2
Facsimile di clausole statutarie .....	2
Clausole tipo associazione ETS .....	3
Clausole tipo associazione ODV .....	11
Clausole tipo associazione APS .....	13
Clausole tipo associazione FONDAZIONE ETS .....	15

31/05/2019

## INTRODUZIONE

Questo testo è frutto del lavoro fatto nell'ambito del Tavolo Tecnico Legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore.

È il nostro contributo per approcciare le modifiche statutarie che la Riforma del Terzo settore richiederà agli enti.

Ovviamente:

- si tratta di suggerimenti, dunque da utilizzare criticamente;
- non sostituisce il lavoro che ogni ente, eventualmente consigliato dai professionisti che già lo seguono, dovrà fare.

## Facsimile di clausole statutarie

Al fine di adeguare gli statuti alle clausole di cui al D. Lgs. 117/2017, il **testo di riferimento** è la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018**.

A tale testo fanno riferimento le note al presente documento, laddove richiamano la tabella allegata alla Circolare citata.

La Circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017,

*“è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:*

*a) norme inderogabili;*

*b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);*

*c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono...” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono...”.*

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Per rendere facilmente identificabili la modalità con cui deve avvenire la modifica statutaria, abbiamo quindi deciso di attribuire colori diversi alle clausole a seconda che si tratti di clausole tipo o suggerimenti:

per l’adeguamento a norme inderogabili: saranno riportate in **ROSSO**

per l’adeguamento a norme derogabili: saranno riportate in **BLU**

per l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà, o norme “consigliate”: saranno riportate in **VERDE**

Precisiamo che:

- le **clausole sono dei suggerimenti**, che andranno ovviamente **armonizzate con il testo dello statuto in vigore**;
- è presumibile che, nella maggioranza dei casi, l'ente avrà interesse ad introdurre anche clausole di cui alla lettera c). Dunque, è probabile che debba procedere all'adeguamento con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- le **associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno in ogni caso adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.**

## CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ETS

### Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX ETS<sup>1</sup>".
- [L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.]

### Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale<sup>2</sup>.
- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare [(dettaglio) XXXXXXXXXXXXX]<sup>3</sup>
- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - o [Elencazione delle attività svolte tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017<sup>4</sup> (la circolare suggerisce di riprodurle letteralmente, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5, comma 1)]
- L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
  - o [dettagliare XXXXXXXXXXXX]<sup>5</sup>
- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite<sup>6</sup>. L'organo deputato all'individuazione delle attività

<sup>1</sup> Tabella circolare rif.articolo 12.

<sup>2</sup> Tabella circolare rif.articolo 4.

<sup>3</sup> L'associazione può esplicitare l'esercizio di attività nei confronti dei soci e/o dei terzi, anche se tale precisazione non è obbligatoria per le associazioni ETS.

<sup>4</sup> Tabella circolare rif.articolo 5.

<sup>5</sup> La circolare suggerisce che, in prospettiva di chiarezza e trasparenza, siano fornite ulteriori specificazioni, rispetto al mero elenco, circa l'attività svolta.

<sup>6</sup> Le attività secondarie e strumentali devono essere inserite in statuto SOLO SE L'ENTE INTENDE SVOLGERLE EFFETTIVAMENTE. In tal senso: 1) è fortemente consigliato inserirle; 2) non hanno però carattere obbligatorio. La loro assenza in statuto, però, inibisce la possibilità del loro esercizio. Se, invece, lo statuto già le prevede senza rispettare le previsioni di secondarietà e strumentalità l'adeguamento modificativo è obbligatorio.

diverse che l'associazione potrà svolgere è il XXXXXXX<sup>7</sup>.

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo<sup>8</sup>.
- L'Associazione può avvalersi di volontari<sup>9</sup> nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal<sup>10</sup> XXXXX.
- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi<sup>11</sup>.

### Patrimonio ed entrate

- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo<sup>12</sup>.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<sup>13</sup>.

### Esercizio sociale e bilancio

- Entro il XX/XX di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente<sup>14</sup>, da sottoporre all'Assemblea

---

<sup>7</sup> 1) A seconda della natura e delle dimensioni delle attività secondarie svolte, valutare se l'organo preposto all'individuazione debba essere quello direttivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) o quello assembleare. 2) pur non essendo obbligatorio, l'elencare le tipologie di attività secondarie esercitate può essere consigliabile in caso di attività che necessitano di autorizzazioni (considerato che l'espressa previsione in statuto potrebbe essere richiesta dall'amministrazione che rilascia tali autorizzazioni; ad es., per molte attività di natura alberghiera / di somministrazione).

<sup>8</sup> Un ETS può svolgere attività di raccolta fondi indipendentemente dalle previsioni statutarie. L'inserimento può essere utile per dare evidenza a tale attività, soprattutto nel caso in cui essa costituisca una fonte di finanziamento prioritaria.

<sup>9</sup> Si può esplicitare che i volontari possono essere sia soci, che non soci. Nelle associazioni "ODV", invece, essi devono essere soci.

<sup>10</sup> Lo statuto preveda quale organo è preposto a stabilire queste regole. L'implementazione di tali disposizioni nello statuto non è obbligatoria, ma l'eventuale modifica di previsioni statutarie contrastanti lo è.

<sup>11</sup> L'articolo 17 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

<sup>12</sup> Tabella circolare rif.articolo 8 c.2.

<sup>13</sup> Tabella circolare rif.articolo 8 c.1.

<sup>14</sup> Tale previsione è relativa alle sole associazioni "piccole", ovvero con entrate inferiori a euro 220.000.

degli Associati entro il XX/XX<sup>15</sup> per la definitiva approvazione<sup>16-17</sup>.

- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio<sup>18</sup>.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX per la definitiva approvazione<sup>19</sup>.

## Associati

- Sono associati coloro che sono stati ammessi<sup>20</sup> con deliberazione del Consiglio Direttivo<sup>21</sup>, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale<sup>22</sup>.

## Modalità di associazione

- I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al XXXXX<sup>23</sup>.
- In caso di rigetto della domanda, il XXXXX deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea<sup>24</sup> in occasione della successiva convocazione<sup>25</sup>.

## Diritti e doveri degli Associati

- Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi<sup>26</sup> ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al XXXXX<sup>27</sup> e presso

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs 117/2017, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

<sup>16</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 commi 1 e 2.

<sup>17</sup> Proposta: indicare che entro il 30 di giugno va effettuato il deposito del bilancio per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, ovvero entro centottanta giorni dal termine dell'esercizio per gli altri.

<sup>18</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 comma 6.

<sup>19</sup> Tabella circolare rif.articolo 14 co.1 – l'organo che approva il bilancio sociale è libero, ma deve essere indicato e noi suggeriamo che sia l'assemblea.

<sup>20</sup> Tabella circolare rif.articolo 23.

<sup>21</sup> Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

<sup>22</sup> La clausola è espressamente prevista soltanto per le APS, ma è opportuna.

<sup>23</sup> Questa norma NON può essere derogata (Tabella circolare rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). La norma prevede che l'ammissione avvenga "su domanda dell'interessato": ogni associazione può dunque prevedere le modalità con cui tale domanda può essere fatta pervenire.

<sup>24</sup> Può essere anche un altro organo, quale il Consiglio dei Proviviri, se previsto.

<sup>25</sup> Qui è proposto il testo dell'articolo 23 del D.Lgs 117/2017, che però può essere derogato (Tabella circolare rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). In particolare, può essere previsto un diverso organo (v. nota 23) preposto ad esaminare il ricorso avverso la domanda di rigetto ed un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, ma ciò non deve contraddire il carattere aperto dell'associazione.

<sup>26</sup> Tabella circolare rif. Articolo 24 co.1 – non derogabile *in peius*

<sup>27</sup> si suggerisce di prevedere che il libro dell'organo di controllo debba essere richiesto all'organo di controllo stesso.

XXXX entro XXX dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: XXX<sup>28</sup>.

- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione<sup>29</sup>.

### Consiglio Direttivo

- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati<sup>30</sup>.

### Funzionamento del Consiglio Direttivo<sup>31</sup>

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno XX dei suoi membri e, in ogni caso, almeno XX volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati XX giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

---

<sup>28</sup> Lo statuto deve prevedere le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare il diritto di esame dei libri sociali. Ogni associazione, a seconda della propria organizzazione interna, può stabilire le modalità maggiormente adeguate. La circolare prevede che le modalità di esercizio del diritto siano esplicitate "in concreto".

<sup>29</sup> L'articolo 25, comma 1, lettera e) del d.lgs 117/2017 stabilisce che sull'esclusione deliberi l'Assemblea, a meno che lo statuto non attribuisca la competenza ad altro organo eletto dalla medesima. In questo caso viene proposta una deroga.

<sup>30</sup> Tabella circolare rif.articolo 26 co 1.e 2. Questa norma può essere derogata dall'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale "la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea".

<sup>31</sup> Tabella circolare rif.articolo 26 co 3,4 e 5 – se le clausole non sono derogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs 117/2017. **Quelle sopra riportate, essendo clausole derogatorie, vanno considerate esclusivamente come esempio. Ogni statuto può prevedere clausole diverse.**

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

### Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. [Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore<sup>32</sup>.]
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
  - o deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto<sup>33</sup>;
  - o predisporre le bozze del bilancio di esercizio<sup>34</sup> ed eventualmente del bilancio sociale<sup>35</sup> di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte<sup>36</sup>;
  - o individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale<sup>37</sup>.
  - o Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione<sup>38</sup>;
  - o Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

### Assemblea degli Associati

- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati<sup>39</sup>.
- L'Assemblea ordinaria<sup>40</sup>:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale<sup>41</sup>;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

---

<sup>32</sup> Tabella circolare rif.articolo 26 co 7.

<sup>33</sup> Tabella circolare rif.articolo 23 co 1.

<sup>34</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2.

<sup>35</sup> Tabella circolare rif.articolo 14 co 1.

<sup>36</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse – che sono invece facoltative).

<sup>37</sup> La circolare suggerisce che, nel caso in cui le attività diverse non siano rappresentate da un elenco, lo statuto attribuisca ad un organo la competenza della loro individuazione.

<sup>38</sup> Rif.articolo 17, comma 4, d.lgs 117/2017. In alternativa tale compito può essere attribuito all'Assemblea (la norma fa riferimento all'"organo sociale competente")

<sup>39</sup> Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – può essere derogato, ma non in senso peggiorativo.

<sup>40</sup> Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

<sup>41</sup> Non è obbligatorio che il bilancio sociale sia approvato dall'Assemblea. Essendo tale organo quello preposto all'approvazione del bilancio di esercizio, ci sembra però la soluzione più ragionevole.

- responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati<sup>42</sup>;
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari<sup>43</sup>;
  - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria<sup>44</sup>:
    - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

### Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione<sup>45</sup>; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi<sup>46</sup> ed in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile<sup>47</sup>. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe<sup>48</sup>. [NB: nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento, la previsione dovrebbe essere la seguente: Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe].
- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita<sup>49</sup>.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie<sup>50</sup> o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli

---

<sup>42</sup> Lo statuto può attribuire la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

<sup>43</sup> Altri eventuali regolamenti possono essere approvati, a scelta dell'ente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

<sup>44</sup> Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

<sup>45</sup> Rif. articolo 25 del CTS ed articoli 20 e 21 c.c.

<sup>46</sup> Tabella circolare rif. articolo 24 co.1. Non derogabile in peius.

<sup>47</sup> Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – è facoltativa l'attribuzione di associati "enti" di un maggior numero di voti, fino a 5, in proporzione al numero dei loro aderenti.

<sup>48</sup> Tabella circolare rif.articolo 24 co.3.

<sup>49</sup> Rif. pag. 13 della circolare e l'articolo 21 c.c.

<sup>50</sup> Rif. pag. 13 della circolare e l'articolo 21 c.c.

- associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti<sup>51</sup>.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto<sup>52</sup>.
  - L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
    - o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti<sup>53</sup>, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno<sup>54</sup>.

### Presidente

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

### Organo di Controllo<sup>55</sup>

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro<sup>56</sup>.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato

---

<sup>51</sup> Nella presente clausola sono stati previsti, per l'approvazione delle modifiche statutarie, i quorum rafforzati indicati dall'art. 21, comma 2 del codice civile. Dal momento che tali quorum sono comunque derogabili, è possibile in alternativa prevedere, per le modifiche statutarie, quorum differenti (purché rafforzati) rispetto a quelli indicati nella predetta clausola.

<sup>52</sup> Rif. pag. 13 della circolare e l'articolo 21 c.c. Per quanto riguarda le trasformazioni, fusioni e scissioni, lo statuto può escludere espressamente tale possibilità (in tal caso, per la relativa modifica statutaria sono sufficienti le modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria).

<sup>53</sup> La previsione statutaria che permetta di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica è facoltativa, ma se viene implementata deve essere comunque garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che vota o partecipa.

<sup>54</sup> Tabella circolare rif.articolo 24 co.4.

<sup>55</sup> Tabella circolare rif.articolo 30.

<sup>56</sup> Tabella circolare rif.articolo 31.

un soggetto incaricato.

### Scioglimento dell'Associazione

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa<sup>57</sup>, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017<sup>58</sup>, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale<sup>59</sup>.

### Norma di rinvio

- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Tabella circolare rif.articolo 9.

<sup>58</sup> La formulazione è volutamente generica. In alternativa può essere esplicitata la necessità di parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sottoponendo però la disposizione a clausola sospensiva.

<sup>59</sup> Tabella circolare rif.articolo 9.

<sup>60</sup> Rif. articolo 3 del CTS.

## CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ODV<sup>61</sup>

### Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX ODV<sup>62</sup>".
- [L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]<sup>63</sup>.
- L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

### Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati<sup>64</sup>.
- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - o [Elencazione delle attività svolte tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017<sup>65</sup> (la circolare suggerisce di riprodurle letteralmente, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5, comma 1)<sup>66</sup>]
- Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati<sup>67</sup>.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117<sup>68</sup>.

### Patrimonio ed entrate

- L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117<sup>69</sup>.
- Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle

---

<sup>61</sup> Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di ODV, vale anche per questi enti quanto sopra esposto per le associazioni ETS.

<sup>62</sup> Tabella circolare rif.articolo 32 c.3.

<sup>63</sup> Solo se l'associazione non è, al momento, iscritta in un registro ODV. Se lo è, può già utilizzare l'acronimo e non deve inserire la "clausola sospensiva".

<sup>64</sup> Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 32, c.1.

<sup>65</sup> Tabella circolare rif.articolo 5.

<sup>66</sup> Inserire anche qui, per maggior chiarezza

<sup>67</sup> Tabella circolare rif.articolo 32 c.1.

<sup>68</sup> L'articolo 33 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul punto che rende l'adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

<sup>69</sup> v. nota 56.

spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale<sup>70</sup>.

#### Consiglio Direttivo

- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate<sup>71</sup>.
- Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione<sup>72</sup>.

#### Organo di Controllo

- Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> v. nota 56.

<sup>71</sup> Tabella circolare rif.articolo 34 co 1.

<sup>72</sup> Tabella circolare rif.articolo 34 co 2.

<sup>73</sup> Tabella circolare rif.articolo 34 co 2.

## CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE APS74

### Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX APS<sup>75</sup>".
- [L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]<sup>76</sup>.
- L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

### Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati<sup>77</sup>.
- Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati<sup>78</sup>.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117<sup>79</sup>.

### Associati

- Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura<sup>80</sup>, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi<sup>81</sup> con deliberazione del Consiglio Direttivo<sup>82</sup>, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale<sup>83</sup>.

### Assemblea

- Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18°

---

<sup>74</sup> Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di APS, vale anche per questi enti quanto sopra esposto per le associazioni ETS.

<sup>75</sup> Tabella circolare rif.articolo 35 c.5.

<sup>76</sup> Solo se l'associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS. Se lo è, può già utilizzare l'acronimo e non deve inserire la "clausola sospensiva".

<sup>77</sup> Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 35, c.1.

<sup>78</sup> Tabella circolare rif.articolo 35 c.1.

<sup>79</sup> L'articolo 36 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul punto che rende l'adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

<sup>80</sup> Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

<sup>81</sup> Tabella circolare rif.articolo 23.

<sup>82</sup> Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

<sup>83</sup> Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi<sup>84</sup>.

#### Disposizione transitoria<sup>85</sup>

- Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella nota n. 1309 del 06/02/2019 intitolata "art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati", ha precisato, con riferimento al diritto di voto degli associati minorenni delle APS (ove presenti) che «con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi».

<sup>85</sup> Clausola da non inserire nello statuto se l'associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS.

<sup>86</sup> Rif. pag. 7 della circolare e nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

## CLAUSOLE TIPO FONDAZIONE ETS

Per le fondazioni ETS il cui statuto preveda “la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato”, se non sono derogate valgono le seguenti disposizioni, di cui agli articoli 23 e 24 del d.Lgs 117/2017<sup>87</sup>:

- L’ammissione di un nuovo partecipante/fondatore ... è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti / fondatori.
- L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea (dei fondatori / dei partecipanti) o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- Nell'assemblea (dei partecipanti / dei fondatori) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei partecipanti / fondatori
- Ciascun partecipante / fondatore ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro partecipanti o fondatori Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
- Ciascun partecipante / fondatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante / fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante / fondatore può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti / fondatori.

Pertanto, laddove non si voglia rendere applicabili tali disposizioni ai propri organi assembleari, esse vanno esplicitamente derogate.

Di seguito riportiamo le sole norme che non possono essere derogate:

### Denominazione

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

### Scopo

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

### Patrimonio ed entrate

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

### Esercizio sociale e bilancio

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

### Compiti e funzioni del Consiglio Di Amministrazione

- In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione<sup>88</sup>: XXXX

<sup>87</sup> Riteniamo che tale disposizione si applichi a diverse fattispecie che possano essere ricondotte a “organo assembleare”, quali fondatori, partecipanti, aderenti e simili, purché sia previsto il relativo organo assembleare.

<sup>88</sup> Vanno precisate le norme sul funzionamento dell’ente.

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio <sup>89</sup>ed eventualmente del bilancio sociale<sup>90</sup> di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste<sup>91</sup>.

### Organo di Controllo<sup>92</sup>

- XXXX<sup>93</sup> nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico; tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, XXXXXX nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### Scioglimento della Fondazione

- L'Organo<sup>94</sup> che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa<sup>95</sup>, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale<sup>96</sup>.

---

<sup>89</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2.

<sup>90</sup> Tabella circolare rif.articolo 14 co 1.

<sup>91</sup> Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse – che sono invece facoltative).

<sup>92</sup> Tabella circolare rif.articolo 30.

<sup>93</sup> Il d.lgs 117/2017 non stabilisce quale sia l'organo preposto alla nomina.

<sup>94</sup> Di solito il CDA, ma tale deliberazione può essere attribuita all'assemblea dei partecipanti.

<sup>95</sup> Tabella circolare rif.articolo 9.

<sup>96</sup> Tabella circolare rif.articolo 9.